REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere- relatore**

dr. Giuseppe Vella **Primo referendario**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23764** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Ichim Adrian** (c.f. CHMDRN82S29Z129C)**,** nato il 29/11/1982 in Romania (EE), residente a Porto Sant'Elpidio (FM), in via della Montagnola, n. 22, in qualità di amministratore, proprietario dell'intero capitale sociale e legale rappresentante della società Star Blu s.r.l. in liquidazione;

- **Star Blu s.r.l.** in liquidazione (codice fiscale e partita Iva 02209870449), in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Roma, via Cassia, n. 1081, indirizzo di posta elettronica certificata: starblusrl@pec.it,

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Polisena e domiciliati presso il suo studio legale in Porto Sant'Elpidio, Corso Umberto I, n.

418; pec: filippo.polisena@ordineavvocatifermopec.it;

esaminati gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 aprile 2025, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il relatore dott. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri, e l'avv. Filippo Polisena per i convenuti.

FATTO

I. Con ricorso per sequestro conservativo e contestuale invito a dedurre, depositati in data 26/7/2024, la Procura regionale chiedeva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale di autorizzare la suddetta misura cautelare, nei limiti di legge e sino alla concorrenza di € 165.000,00, su beni e crediti di pertinenza degli odierni convenuti.

Con decreto n. 144/2024 il Presidente autorizzava, *inaudita altera parte*, il richiesto sequestro di beni e crediti nei confronti dei suddetti soggetti e fissava l'udienza di comparizione dinanzi al giudice designato, il quale confermava il sequestro con ordinanza n. 15/2024, assegnando alla Procura il termine per depositare l'atto di citazione, adempimento puntualmente eseguito dal P.M.

II. La Procura ha evidenziato che la vicenda oggetto del presente giudizio era stata segnalata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Fermo, che con nota n. 63833/2024 del 3/4/2024 aveva riferito sull'esito delle indagini svolte nei riguardi di Ichim Adrian, in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio unico della Star Blu s.r.l., azienda operante nel settore del commercio all'ingrosso di cuoio e pellami, con sede legale

in Roma.

In particolare, dalle indagini è emerso che, nell'ambito del programma "Next Generation EU" e dell'intervento "Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI e MidCap con vocazione internazionale" (di cui alla "Misura 1- Componente 2- Investimento 5- Linea progettuale Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81", gestita dalla SIMEST s.p.a., Società Italiana per le Imprese all'Estero s.p.a., del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), la Star Blu s.r.l. aveva indebitamente fruito di un finanziamento a tasso agevolato, a valere su risorse del "Fondo perduto", di cui alla L. n. 394/1981, "Sezione Prestiti", nonché su risorse del relativo cofinanziamento, di cui alla "Sezione Contributi", con utilizzo di fondi stanziati dal P.N.R.R., per la complessiva somma di € 150.000,00, quale prima "tranche" del maggior importo richiesto di € 300.000,00.

Risulta, infatti, documentato che la Star Blu s.r.l., tramite il suo legale rappresentante Ichim, aveva falsamente dichiarato, in sede di domanda presentata per l'accesso al suddetto finanziamento, di possedere i requisiti di fatturato, nazionale ed estero, stabiliti dalla Circolare n. 1/P.N.R.R./394/2022.

In realtà, come riscontrato mediante l'esame dei registri IVA e vendite della Star Blu s.r.l. relativi agli anni 2019 e 2020, sussistevano notevoli discrasie tra i dati dei fatturati aziendali, nazionali ed esteri, dichiarati dalla ditta alla SIMEST e quelli effettivi, che erano di entità assai inferiore.

Infatti, il fatturato effettivo ammontava: per l'anno 2019 a soli €

467.792,36 (di cui € 0 di fatturato estero), mentre era stato dichiarato nella domanda l'importo di € 4.705.988,00; per l'anno 2020 ad € 533.887,00 (di cui € 72.000,00 di fatturato estero), mentre era stato dichiarato nella domanda l'importo di € 3.039.805,00.

Ciò premesso, la Procura ha sottolineato che, se la Star Blu s.r.l. avesse dichiarato i dati reali di fatturato, essa non avrebbe potuto accedere al finanziamento agevolato in questione per carenza "ab origine" dei prescritti requisiti.

Inoltre, è stato accertato che, dopo aver riscosso in data 8/2/2022 la prima "tranche" di finanziamento di € 150.000,00, la ditta:

non aveva provveduto a realizzare gli investimenti previsti dal relativo programma;

non aveva, pertanto, perseguito le finalità preventivate, consistenti nella digitalizzazione di tutto il processo aziendale, riguardante la produzione di componenti di accessori per calzature, ed in investimenti promozionali all'estero, come "temporary showroom" e partecipazione a fiere internazionali;

non aveva neppure presentato, alla scadenza fissata nel contratto stipulato con la SIMEST, come previsto nel punto 5.3 della suddetta Circolare, regolare rendicontazione delle spese effettuate con le risorse finanziarie percepite.

Conseguentemente, la SIMEST (società pubblica, controllata in misura pari al 76% dalla Cassa Depositi e Prestiti, incaricata dell'espletamento di funzioni pubblicistiche in materia di "internazionalizzazione" delle imprese) non aveva erogato la seconda "tranche" ed aveva avviato la

procedura di revoca del finanziamento per gravi inadempienze.

Nonostante le intimazioni ricevute dalla SIMEST, la Star Blu s.r.l. non aveva provveduto alla doverosa restituzione della somma risultata indebitamente percepita.

La Guardia di Finanza ha, altresì, riscontrato che la prima "tranche" riscossa non era stata minimamente impiegata dalla Star Blu s.r.l. per il perseguimento degli scopi dichiarati nella domanda, come, peraltro, ammesso dallo stesso amministratore unico Ichim, il quale aveva dichiarato agli inquirenti che: *"I soldi della prima tranche del finanziamento sono stati utilizzati per il pagamento dei fornitori ordinari della società"*.

Pertanto, il P.M. ha conclusivamente affermato che le risorse finanziarie percepite dalla Star Blu s.r.l. e, tramite essa, dall'amministratore e socio unico Ichim Adrian erano state conseguite sulla base di false dichiarazioni, rese in sede di presentazione della domanda, in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore; inoltre, tali risorse erano state utilizzate per scopi totalmente diversi da quelli previsti dal contratto di finanziamento e dalla normativa di riferimento; infine, la ditta non aveva effettuato alcuna rendicontazione delle spese sostenute e non aveva ottemperato alle richieste che le erano state rivolte dalla SIMEST per la restituzione della somma risultata indebitamente riscossa.

Conseguentemente, le condotte tenute dall'Ichim e dalla Star Blu s.r.l. erano state chiaramente illecite e connotate da dolo.

D'altronde, in sede di procedimento penale è stato contestato agli

odierni convenuti il reato di cui all'art. 640-bis del c.p., per aver posto in essere artifizi e raggiri, consistiti nella redazione di dichiarazioni annuali ai fini IVA contenenti dati non rispondenti al vero sulla situazione economica della società, documenti che erano stati allegati alla domanda, al fine d'indurre in errore l'Ente erogante il finanziamento e di procurarsi ingiusti profitti.

Per di più, contrariamente a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda per l'accesso al finanziamento, la Star Blu s.r.l. non aveva la concreta disponibilità in Italia di stabilimenti destinati alla produzione delle merci; conseguentemente, essa non avrebbe potuto provvedere, come, invece, indicato nel progetto proposto, all'implementazione di componenti RFID sui semilavorati, relativi ad accessori per calzature, prodotti e venduti, in modo da pervenire all'ottimizzazione e alla digitalizzazione dei processi produttivi aziendali.

In proposito, lo stesso Ichim aveva dichiarato agli inquirenti che: "*La società non ha mai avuto un'unità locale adibita alla produzione, in quanto effettuava unicamente compravendita di pellami e cuoio*", che egli riusciva *"a gestire da casa e/o dalla sede legale in Roma"*, mentre "*i dipendenti erano esclusivamente degli impiegati che si occupavano di coadiuvarmi nella gestione delle compravendite e mi seguivano ovunque io andassi"*.

Secondo il P.M., la mancanza di locali ubicati in Italia e destinati alla materiale realizzazione dei semilavorati per accessori di calzature conferma il fatto che l'azienda non aveva alcuna effettiva capacità sia produttiva che di stoccaggio dei materiali e che, pertanto, il progetto

d'investimento indicato nella domanda presentata era fittizio.

In pratica, la società ed il suo amministratore unico e legale rappresentante Ichim Adrian avevano posto in essere operazioni fraudolente, volte a trarre in inganno l'Ente erogatore sul contenuto del progetto d'investimento proposto e ad ottenere indebitamente il finanziamento, da distrarre dalle finalità per cui era stato erogato.

Ad ulteriore conferma dell'esistenza di tale disegno doloso, la Procura ha evidenziato che nella nota integrativa al bilancio di esercizio per l'anno 2020 della Star Blu s.r.l., più precisamente nel paragrafo relativo ad eventuali rapporti con società controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2427 del c.c., l'amministratore Ichim aveva intenzionalmente omesso di fare menzione dell'esistenza di una società controllata al 100% dalla Star Blu s.r.l., denominata "Albaichim", fondata il 15 gennaio 2020 dal medesimo Ichim, con sede legale a Tirana (Albania), avente analogo oggetto sociale.

Secondo la Procura, i comportamenti illeciti sopra illustrati hanno cagionato all'Erario un danno patrimoniale pari ad € 150.000,00, corrispondente alla prima "tranche" del finanziamento a valere su risorse pubbliche (comprensivo sia della quota di finanziamento agevolato sia della quota di cofinanziamento a fondo perduto), che era stato erogato alla Star Blu s.r.l. in data 8/2/2022 dalla SIMEST, a seguito del contratto stipulato il 17/1/2022; peraltro, tale danno è ancora attuale, non avendo la suddetta società provveduto alla doverosa restituzione di quanto indebitamente percepito.

Oltre a tale voce di danno patrimoniale, la Procura ha contestato ai

convenuti anche un danno da disservizio, in quanto, avendo indebitamente conseguito il finanziamento pubblico ed avendolo distratto dalle finalità prefissate, che si erano impegnati a perseguire, essi avevano, di fatto, sottratto le relative risorse ad altre aziende, in possesso dei prescritti requisiti, che avrebbero potuto accedere ai benefici in questione per realizzare effettivamente progetti coerenti con le finalità, normativamente previste, d'implementazione della digitalizzazione dei processi produttivi e di miglioramento della competitività sui mercati internazionali.

In pratica, considerato che, a causa dell'esaurirsi delle risorse finanziarie stanziate, in data 3/5/2022 la SIMEST aveva dovuto chiudere anticipatamente la fase di ricezione delle domande per la concessione dei finanziamenti, le somme indebitamente percepite dalla Star Blu s.r.l. non erano state erogate ad altre società, che avrebbero potuto utilizzarle correttamente, con conseguenti vantaggi anche per la collettività e per l'economia locale e nazionale.

Nello specifico, l'ammontare del c.d. danno da disservizio è stato quantificato dal P.M., in via equitativa, in € 15.000,00, ossia in misura pari al 10% delle risorse illecitamente percepite dalla Star Blu s.r.l.

Conclusivamente, la Procura ha chiesto la condanna, in solido tra loro, della Star Blu s.r.l. e dell'Ichim al risarcimento del complessivo danno di € 165.000,00, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato.

III. Prima dell'odierna udienza, i convenuti hanno chiesto che il

giudizio venisse definito con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., offrendo il pagamento della somma di 75.000,00, da effettuarsi entro 30 giorni dall'eventuale accoglimento dell'istanza.

In data 17 marzo 2025 il P.M. ha, però, formulato parere negativo, essendo stato contestato ai convenuti di aver tenuto comportamenti dolosi e forieri di illecito arricchimento a danno dell'Erario.

IV. Con la memoria di costituzione i convenuti, oltre ad insistere per l'accesso al rito abbreviato, hanno confutato la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione.

In particolare, non vi sarebbe stata alcuna trama dolosamente preordinata all'utilizzo del finanziamento per finalità diverse da quelle per cui era stato erogato.

Infatti, la mancata destinazione dei fondi alla realizzazione del piano di investimenti programmato sarebbe dipesa dalle difficoltà del settore calzaturiero, in cui la società operava, e dalla correlata diminuzione di ordinativi, dovuta anche alle tensioni geopolitiche internazionali, manifestatesi dopo lo scoppio, nel febbraio 2022, della guerra in Ucraina; tali circostanze avrebbero imposto di rivedere i piani di investimento, non potendosi procedere nell'immediatezza alla preventivata digitalizzazione del processo produttivo aziendale.

Soltanto a causa di tali sfavorevoli circostanze sopravvenute, la "tranche" riscossa del finanziamento era stata utilizzata per il pagamento di fatture emesse dai fornitori della società.

Inoltre, i convenuti hanno contestato la tesi della Procura, secondo cui la Star Blu non avrebbe avuto la capacità aziendale per attuare gli

investimenti programmati, non disponendo neppure di locali adibiti alla produzione dei semilavorati per accessori delle calzature.

In proposito, i convenuti hanno sostenuto che la ditta possedeva un magazzino ubicato in Porto Sant'Elpidio, di cui era stata disposta la chiusura soltanto nel febbraio 2023, a causa delle crescenti difficoltà economiche in cui l'azienda si era venuta trovare.

D'altronde, la Star Blu, oltre a commercializzare cuoio e pellami, svolgeva attività di produzione di componenti di accessori per calzature, avvalendosi prevalentemente di terzisti.

Proseguendo nell'esposizione delle loro tesi difensive, i convenuti hanno eccepito l'infondatezza sia della domanda di risarcimento del danno da disservizio, in quanto priva di adeguati supporti probatori e, comunque, quantificata in maniera incongrua dalla Procura nella misura del 10% del danno patrimoniale, sia della richiesta di condanna in solido formulata a loro carico.

A tal proposito, l'Ichim ha sostenuto di aver agito in qualità di legale rappresentante della società Star Blu s.r.l. e, dunque, in forza del rapporto d'immedesimazione organica che lo legava ad essa; pertanto, non sarebbe possibile individuare una sua condotta personale, distinta da quella tenuta come legale rappresentante della società.

In ogni caso, l'Ichim non avrebbe conseguito un illecito arricchimento personale, in quanto la somma erogata a titolo di finanziamento era stata destinata al pagamento di debiti della società nei confronti di fornitori e, quindi, sempre a finalità imprenditoriali.

V. All'odierna udienza, il P.M. e l'avv. Polisena, difensore dei

convenuti, hanno illustrato le rispettive tesi, confermando le istanze e le conclusioni formulate negli atti scritti.

Il Collegio si è riservato di decidere sia sull'istanza di rito abbreviato sia sul merito del giudizio; il tutto come da verbale d'udienza.

DIRITTO

1. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica, il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare l'istanza di accesso al rito abbreviato, proposta dai convenuti ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.

Tale richiesta non può essere accolta, a causa della carenza del requisito sostanziale prescritto dalla norma invocata.

Infatti, come evidenziato dalla Procura nel parere negativo appositamente formulato e ribadito nell'odierna udienza, l'applicazione di tale rito speciale presuppone, come disposto dall'art. 130, comma 4, del c.g.c., che non ricorra un'ipotesi di doloso arricchimento da parte dell'autore del danno erariale.

Orbene, dato che nel presente giudizio viene contestata ai convenuti una fattispecie di doloso arricchimento a danno della SIMEST s.p.a. e, tramite essa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché dell'Unione Europea, l'istanza di ammissione al rito abbreviato va dichiarata inammissibile.

2. Ciò premesso, il Collegio deve procedere alla disamina delle questioni oggetto del presente giudizio.

3. Preliminarmente, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla fattispecie in esame.

Infatti, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale della

Corte di Cassazione e della Corte dei conti, "*la concessione di finanziamenti ad un soggetto privato per l'attuazione di progetti, nell'ambito di programmi che l'Ente pubblico si propone di realizzare, determina l'instaurazione con il medesimo di un rapporto di servizio in senso lato, in ragione dell'obbligo, per il soggetto esterno inserito nell'iter procedimentale dell'attività amministrativa, di operare in conformità ai fini pubblici cui il finanziamento è preordinato e nel rigoroso rispetto delle regole stabilite*", con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice contabile nei casi d'indebita percezione e/od illecita distrazione dei contributi pubblici (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU., sentenze nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).

D'altronde, i convenuti non hanno sollevato eccezioni in proposito.

4. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dalla Procura risulta giuridicamente fondata e va, quindi, integralmente accolta.

Infatti, plurimi e convergenti risultano gli elementi offerti dal P.M. per affermare la sussistenza della responsabilità amministrativa a carico dei convenuti, le cui tesi difensive non appaiono, invece, condivisibili.

4.1 In primo luogo, risulta accertato che, nell'ambito del programma "Next Generation EU" e dell'intervento "Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI e MidCap con vocazione internazionale" (di cui alla "Misura 1- Componente 2- Investimento 5- Linea progettuale Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81", gestita dalla SIMEST s.p.a., Società Italiana per le Imprese all'Estero, facente parte del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), la Star Blu s.r.l. ha indebitamente fruito di un finanziamento a tasso agevolato, a valere

su risorse del "Fondo perduto", di cui alla L. n. 394/1981, "Sezione Prestiti", nonché su risorse del relativo cofinanziamento, di cui alla "Sezione Contributi", con utilizzo di fondi stanziati dal P.N.R.R., per la complessiva somma di € 150.000,00, quale prima "tranche" del maggior importo richiesto di € 300.000,00.

Orbene, a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, è stato ampiamente documentato che la Star Blu s.r.l., tramite il suo amministratore unico e legale rappresentante Ichim Adrian, aveva falsamente dichiarato, in sede di domanda presentata per l'accesso al suddetto finanziamento, di possedere i requisiti di fatturato, nazionale ed estero, richiesti dalla Circolare n. 1/P.N.R.R./394/2022.

In realtà, come emerso a seguito dell'esame dei registri IVA e vendite della Star Blu s.r.l. relativi agli anni 2019 e 2020, sussistevano notevoli discrasie tra i dati dei fatturati aziendali, nazionali ed esteri, dichiarati dalla ditta alla SIMEST e quelli reali, che erano di entità assai inferiore a quella richiesta dalla suddetta normativa.

Infatti, il fatturato effettivo ammontava: per l'anno 2019 a soli € 467.792,36 (di cui addirittura € 0 di fatturato estero), mentre era stato dichiarato nella domanda l'importo di € 4.705.988,00; per l'anno 2020 ad € 533.887,00 (di cui soli € 72.000,00 di fatturato estero), mentre era stato dichiarato nella domanda l'importo di € 3.039.805,00.

Appare, dunque, evidente che, se la Star Blu s.r.l. avesse dichiarato i dati reali di fatturato, essa non avrebbe potuto accedere al finanziamento agevolato in questione per carenza "ab origine" dei prescritti requisiti.

Tali circostanze sono, quindi, di per sé sufficienti per affermare che la Star Blu s.r.l. ha ottenuto illecitamente la concessione del finanziamento in questione, con conseguente insorgenza di danno erariale in misura pari alla somma percepita di € 150.000,00.

4.2 In secondo luogo, risulta provato che la Star Blu s.r.l. non ha minimamente utilizzato la somma di € 150.000,00, riscossa quale prima "tranche" del finanziamento, per il perseguimento delle finalità preventivate, consistenti nella digitalizzazione di tutto il processo operativo aziendale, riguardante la produzione di componenti di accessori per calzature, e nella realizzazione di investimenti promozionali all'estero, come "temporary showroom" e partecipazione a fiere internazionali.

In proposito, lo stesso amministratore unico Ichim ha dichiarato agli inquirenti che: *"I soldi della prima tranche del finanziamento sono stati utilizzati per il pagamento dei fornitori ordinari della società"*.

Orbene, non possono assumere alcuna plausibile valenza giustificativa della distrazione delle risorse pubbliche dagli specifici scopi, per i quali esse erano state erogate, le asserite difficoltà economiche in cui la Star Blu s.r.l. si sarebbe venuta a trovare a partire dai primi mesi del 2022, a causa della crisi del mercato calzaturiero, dovuta anche a tensioni geopolitiche internazionali.

In proposito, il Collegio giudicante osserva che, in base a fondamentali principi di correttezza e di buona fede, la Star Blu s.r.l., tramite il suo legale rappresentante Ichim, avrebbe dovuto formalmente comunicare all'Ente erogatore del finanziamento la

presunta impossibilità, anche temporanea, di realizzare gli investimenti programmati; in ogni caso, la ditta non avrebbe mai potuto arbitrariamente utilizzare, all'insaputa dell'Ente erogatore, quanto ricevuto per perseguire finalità esulanti da quelle tassativamente prestabilite, arrecando in tal modo danno all'Erario.

4.3 In terzo luogo, alla scadenza pattuita nel contratto stipulato con la SIMEST, la Star Blu s.r.l. non ha trasmesso alcuna rendicontazione delle spese sostenute, così violando quanto espressamente previsto nel punto 5.3 della circolare n. 1/P.N.R.R./394/2022.

4.4 In quarto luogo, nonostante le intimazioni ricevute dalla SIMEST, che, a seguito delle gravi inadempienze riscontrate, aveva revocato il finanziamento concesso, la Star Blu s.r.l. e l'Ichim non hanno mai provveduto alla doverosa restituzione della somma indebitamente percepita e che non era stata utilizzata per le finalità prestabilite.

Ciò ha determinato il perpetuarsi del danno erariale derivante dall'illecita percezione del finanziamento e dalla sua distrazione.

4.5 Peraltro, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda di finanziamento, risulta che la Star Blu non disponeva di alcun locale destinato alla produzione dei semilavorati per accessori di calzature.

Conseguentemente, appare evidente che il finanziamento percepito non avrebbe potuto essere realmente impiegato per l'implementazione di componenti RFID sui semilavorati prodotti dalla ditta, in un'ottica di ottimizzazione e digitalizzazione dei processi aziendali.

In proposito, lo stesso Ichim Adrian ha dichiarato agli inquirenti che:

"*La società non ha mai avuto un'unità locale adibita alla produzione, in quanto effettuava unicamente compravendita di pellame e cuoio*", che egli riusciva "*a gestire da casa e/o dalla sede legale in Roma*", mentre "*i dipendenti erano esclusivamente degli impiegati che si occupavano di coadiuvarmi nella gestione delle compravendite e mi seguivano ovunque io andassi*".

In pratica, la mancanza di locali adibiti alla materiale produzione dei semilavorati conferma il fatto che l'azienda non avesse alcuna reale capacità sia produttiva che di stoccaggio delle merci specificate nella domanda di finanziamento e che, pertanto, il programma degli investimenti ivi descritto fosse fittizio.

In proposito, risulta irrilevante la circostanza, riferita nella memoria di costituzione, secondo cui la Star Blu s.r.l. era stata in possesso, sino al 31/1/2023, di un magazzino ubicato in Porto Sant'Elpidio, che era stato poi chiuso a causa della crisi aziendale; infatti, tale locale, come dichiarato dallo stesso Ichim agli inquirenti, non era specificamente adibito alla produzione dei semilavorati per accessori di calzature.

4.6 Infine, va sottolineato che, come emerso dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, nella nota integrativa al bilancio di esercizio per l'anno 2020 della Star Blu s.r.l., più precisamente nel paragrafo relativo ad eventuali rapporti con società controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2427 del c.c., l'amministratore Ichim aveva intenzionalmente omesso di fare menzione dell'esistenza di una società controllata al 100%, denominata "Albaichim", fondata il 15 gennaio 2020 dal medesimo Ichim, con sede legale a Tirana (Albania),

avente analogo oggetto sociale.

Anche l'invio alla SIMEST di tale documento non veritiero conferma la dolosa preordinazione di una trama fraudolenta, finalizzata a trarre in errore l'Ente erogatore del finanziamento.

5. In punto di diritto, va rammentato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali:

"*Il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi, che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie a tutti i suoi doveri, la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi;*

il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente" (cfr. Corte di giustizia CE, III^ Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06);

"*costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie, percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita*" (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre - C465/10).

Inoltre, la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti ha sottolineato che la mancata rendicontazione delle spese effettuate con utilizzo di risorse finanziarie pubbliche denota l'illegittimità della condotta dell'agente, in virtù della violazione del principio contabile di obbligatoria documentazione della spesa; in sostanza, l'inottemperanza all'essenziale obbligo del "*redde rationem*" comporta la mancata dimostrazione dell'effettivo impiego delle risorse percepite per il conseguimento delle finalità pubbliche prefissate.

6. Sulla base di tale complesso di elementi, il Collegio reputa, dunque, che la Star Blu s.r.l. e l'Ichim abbiano agito dolosamente, avendo consapevolmente ed intenzionalmente violato gli obblighi previsti dalla normativa in materia di concessione ed utilizzo del finanziamento in questione.

In proposito, risulta assolutamente non condivisibile la suggestiva tesi difensiva, secondo cui soltanto la società Star Blu si sarebbe eventualmente arricchita e non già anche l'Ichim.

Infatti, tale tesi non tiene conto delle dirimenti circostanze che proprio Ichim Adrian era il proprietario dell'intero capitale sociale nonchè l'amministratore unico e il legale rappresentante della Star Blu s.r.l., ragion per cui egli indubbiamente traeva personali e cospicui vantaggi dai benefici illecitamente conseguiti dalla società da lui gestita.

In tale contesto, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, secondo cui: "*Qualora il soggetto fruitore di fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale si estende anche coloro che con la società abbiano*

intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da essi tenuti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico cui erano preordinati".

Pertanto, nella fattispecie in esame, alla responsabilità della società percettrice del finanziamento pubblico, come tale direttamente assoggettata agli obblighi di corretto utilizzo delle risorse ricevute, di perseguimento degli scopi preventivati, di puntuale rendicontazione delle spese effettuate, si affianca, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della L. n. 20/1994, la responsabilità, in via solidale, del suo amministratore unico e legale rappresentante Ichim Adrian.

È, infatti, evidente che la trasmissione alla SIMEST di false dichiarazioni sui requisiti per ottenere il finanziamento, la distrazione della somma percepita dalle finalità d'interesse pubblico prestabilite, l'omessa rendicontazione delle spese e la mancata restituzione di quanto illecitamente conseguito sono circostanze direttamente imputabili ad intenzionali scelte e comportamenti del medesimo Ichim, quale proprietario dell'intero capitale, legale rappresentante e amministratore unico della Star Blu s.r.l.

Il danno patrimoniale da risarcirsi va, dunque, quantificato nell'intero importo di € 150,000,00, risultato indebitamente lucrato.

7. Acclarata la sussistenza della responsabilità amministrativa in ordine al danno patrimoniale oggetto di contestazione in via principale, il Collegio reputa giuridicamente fondata anche la domanda proposta dalla Procura nei confronti dei convenuti per il risarcimento del danno da disservizio.

Infatti, risulta provato che, avendo tenuto comportamenti dolosi,

finalizzati sia all'indebito conseguimento del finanziamento sia alla successiva distrazione dagli scopi prefissati della somma erogata dalla SIMEST con utilizzo di fondi comunitari, la Star Blu s.r.l. ed Ichim Adrian hanno, di fatto, impedito che le risorse finanziarie in questione potessero essere fruite da altre aziende, in possesso dei prescritti requisiti, che avrebbero potuto realizzare in maniera coerente e proficua progetti volti ad incrementare la digitalizzazione dei processi produttivi ed a migliorare la loro competitività sui mercati internazionali, con conseguenti indubbi vantaggi anche per la collettività e per l'economia sia locale che nazionale.

In proposito, va rammentato che, una volta constatato l'esaurimento delle risorse finanziarie che erano state stanziate dal legislatore (di cui aveva, pro quota, indebitamente fruito anche la Star Blu s.r.l.), la SIMEST in data 3 maggio 2022 aveva dovuto chiudere anticipatamente la fase di ricezione delle domande di finanziamento provenienti da altre aziende, che, quindi, non avevano potuto conseguire il beneficio economico in questione ed utilizzarlo per il perseguimento delle finalità d'interesse pubblico prefissate.

Il Collegio ritiene, pertanto, congrua e condivisibile la quantificazione in € 15.000,00 del danno da disservizio, che è stata effettuata dalla Procura, in via equitativa, in misura corrispondente al 10% del finanziamento indebitamente percepito dalla Star Blu s.r.l.

8. Conclusivamente, il Collegio giudicante ritiene che la Star Blu s.r.l. ed Ichim Adrian (in qualità di amministratore unico, proprietario dell'intero capitale e legale rappresentante di tale società) debbano

essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della SIMEST s.p.a. e, tramite essa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché dell'Unione Europea, della complessiva somma di € 165.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'8/2/2022 (data di accredito della prima tranche del finanziamento) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Va, infine, disposta, ai sensi degli artt. 80 del c.g.c. e 686 del c.p.c., la conversione in pignoramento del sequestro conservativo sui beni e crediti dei convenuti (per come autorizzato con decreto presidenziale n. 144/2024 e confermato dal giudice designato con ordinanza n. 15/2024) nei limiti dell'importo di € 165.000,00, per cui viene pronunziata la presente sentenza di condanna.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti condannate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando, previa dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza per l'accesso al rito abbreviato, di cui all'art. 130 del c.g.c.,

CONDANNA

la Star Blu s.r.l. in liquidazione ed Ichim Adrian (quale amministratore, legale rappresentante e proprietario dell'intero capitale di tale società) al pagamento, in solido tra loro, in favore

della SIMEST s.p.a. e, tramite essa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché dell'Unione Europea, della complessiva somma di € 165.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'8/2/2022 (data di accredito della prima tranche del finanziamento descritto in narrativa) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata.

Si dispone, ai sensi degli artt. 80 del c.g.c. e 686 del c.p.c., la conversione in pignoramento del sequestro conservativo sui beni e crediti dei convenuti (per come autorizzato con decreto presidenziale n. 144/2024 e confermato dal giudice designato con ordinanza n. 15/2024) nei limiti dell'importo di € 165.000,00, per cui viene pronunziata la presente sentenza di condanna.

I suddetti convenuti vengono, altresì, condannati alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di sequestro conservativo, liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Guido Petrigni	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21.05.2025
Il funzionario preposto
Matteo Quattrini
(f.to digitalmente)